



CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA CCLXVIII

14 aprile 2009

Presidenza: Sergio VALLERO
Francesco VERCILLO

Il giorno 14 del mese di aprile duemilanove alle ore 14,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio VALLERO e, per la restante parte, del Vice Presidente Francesco VERCILLO e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Supplente, Daniela RUVOLO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 9 aprile 2009 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA ed i Consiglieri:
Mariella BALBO - Piergiorgio BERTONE - Fabrizio BERTOT - Emilio BOLLA - Franco Maria BOTTA - Aldo BURATTO - Arturo CALLIGARO - Giuseppe CERCHIO - Vilmo CHIAROTTO - Fabrizio COMBA - Mauro CORPILLO - Mario CORSATO - Gianna DE MASI - Tommaso D'ELIA - Paolo FERRERO - Matteo FRANCAVILLA - Vincenzo GALATI - Carlo GIACOMETTO - Antonella GRIFFA - Domenico GUARNERI - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Marco NOVELLO - Dario OMENETTO - Matteo PALENA - Luisa PELUSO - Raffaele PETRARULO - Domenico PINO - Ettore PUGLISI - Ugo REPETTO - Patrizia RUBIOLA - Giuseppe SAMMARTANO - Giovanna TANGOLO - Roberto TENTONI - Dario TROIANO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pietro VALENZANO - Sergio VALLERO - Francesco VERCILLO - Tommaso VIGNA LOBBIA.

Sono assenti i Consiglieri: Gemma AMPRINO - Barbara BONINO - Valeria GIORDANO - Modesto PUCCI - Elvi ROSSI.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Sergio BISACCA - Franco CAMPIA - Valter GIULIANO - Angela MASSAGLIA - Giovanni OSSOLA - Aurora TESIO - Carlo CHIAMA - Giorgio GIANI - Salvatore RAO.

Sono assenti gli Assessori: Cinzia CONDELLO - Umberto D'OTTAVIO - Dorino PIRAS - Alessandra SPERANZA.

Commissione di scrutinio: Mariella BALBO - Aldo BURATTO - Patrizia RUBIOLA.

(Omissis)

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione in deroga alla raccolta di funghi epigei spontanei. – L.R. 24/2007 e s.m.i. art. 5.

N. Protocollo: 13494/2009

Il **Presidente del Consiglio** pone in discussione la deliberazione, proposta dall'Assessore Bisacca, a nome della Giunta (31/3/2009), del cui oggetto viene data lettura, a norma dell'art. 19, comma 2, del Regolamento, dal Segretario Generale e il cui testo è allegato sotto la lettera A).



(Seguono:

- *l'illustrazione dell'Assessore Bisacca;*
 - *l'intervento del Consigliere Buratto il quale, inoltre, illustra un emendamento presentato dalla V^a Commissione Consiliare;*
 - *le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Ferrero e Puglisi;*
- per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati).*

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti l'emendamento, allegato sotto la lettera B).

Non partecipa al voto = 1 (Botta)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 36
 Astenuti = 8 (Bertot - Bolla - Calligaro - Corpillo - Loiaconi - Puglisi - Tentoni - Vigna Lobbia)
 Votanti = 28

Favorevoli 28

(Balbo - Buratto - Chiarotto - Corsato - De Masi - D'Elia - Ferrero - Francavilla - Galati - Griffa - Guarneri - Lubatti - Novello - Omenetto - Palena - Peluso - Petrarulo - Pino - Repetto - Rubiola - Saitta - Sammartano - Tangolo - Troiano - Vacca Cavalot - Valenzano - Vallerio - Vercillo)

L'emendamento risulta approvato.

~~~~~

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione comprensiva dell'emendamento testé approvato, il cui testo viene allegato sotto la lettera C) e il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: Approvazione del Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione in deroga alla raccolta di funghi epigei spontanei. – L.R. 24/2007 e s.m.i. art. 5.**

N. Protocollo: 13494/2009

Non partecipa al voto = 1 (Botta)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 36  
Astenuiti = 9 (Bertot - Bolla - Calligaro - Corpillo - De Masi - Loiaconi - Puglisi -  
Tangolo - Tentoni)  
Votanti = 27

Favorevoli 27

(Balbo - Buratto - Chiarotto - Corsato - D'Elia - Ferrero - Francavilla - Galati - Griffa - Guarneri  
- Lubatti - Novello - Omenetto - Palena - Peluso - Petrarulo - Pino - Repetto - Rubiola - Saitta -  
Sammartano - Troiano - Vacca Cavalot - Valenzano - Vallero - Vercillo - Vigna Lobbia)

**La deliberazione risulta approvata.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Segretario Generale  
F.to B. Buscaino

Il Presidente del Consiglio  
F.to S. Vallero

Estratto dal verbale del Consiglio Provinciale n. CCLXVIII del 14 aprile 2009.



## Proposta della Giunta Provinciale

*All. N. 293 al punto e) dell'o.d.g.*

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI (L.R. 24/2007 E S.M.I., ART. 5).

Protocollo n. 13494/2009

*Gli Assessori Bisacca e Speranza, a nome della Giunta (seduta 31/3/2009), propongono l'adozione del seguente provvedimento:*

### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visti,

- l'Art. 117, comma 6, della Costituzione che attribuisce alle Province potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- gli Artt. 7 e 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 in tema di potestà regolamentare in capo alla Provincia per l'esercizio delle proprie funzioni;
- la Legge n. 352/1993 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei" e il D.P.R. 376/1995 "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati";
- la L.R. n. 24/2007 "Tutela dei funghi epigei spontanei" e s.m.i.;

Premesso che l'art. 5 della citata L.R. n. 24/2007 e s.m.i. stabilisce che le Province devono disciplinare con proprio Regolamento:

- modalità di rilascio, rinnovo e revoca;
- il costo e le modalità di riscossione e riparto annuale delle somme introitate delle Autorizzazioni in deroga;

Considerato che l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione di cui al presente regolamento si articola, in concreto, nelle seguenti attività:

- ricezione, protocollazione e registrazione;

- esame e verifica formale della documentazione;
- verifica della sussistenza dei requisiti di legge in capo ai richiedenti;
- gestione dell'iter procedimentale;
- predisposizione dell'atto finale del procedimento amministrativo;
- gestione delle eventuali comunicazioni relativamente a variazioni intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- verifiche e controlli a campione.

Atteso che i costi relativi alle attività di cui sopra, commisurati ai cinque anni di durata massima dell'autorizzazione sono stati quantificati nell'importo complessivo di Euro 50,00;

Considerato che nel corso dell'incontro tenutosi il 25/03/2009 è stato acquisito il parere favorevole delle Comunità montane, delle Comunità collinari e dei Comuni non appartenenti a tali Comunità che si sono avvalsi della facoltà di rilascio del tesserino per la raccolta funghi, come previsto dall'Art. 22 della L.R. 32/1982, in modo continuativo, nei tre anni precedenti la pubblicazione della L.R. 24/2007;

Ritenuto pertanto opportuno approvare il Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione in deroga alla raccolta dei funghi epigei spontanei ai sensi dell'art. 5 della L.R. 24/2007 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

#### **DELIBERA**

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione in deroga alla raccolta di funghi epigei spontanei (ex art. 5, L.R. 24/2007 e s.m.i.) che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento (All. A);
- 2) Di dare atto che il Regolamento è composto dal preambolo e da 10 articoli;

\* \* \* \* \*

#### **REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI (EX ART. 5, L.R. 24/2007 e s.m.i.)**

La Provincia di Torino, in conformità alla Legge n. 352/1993, al D.P.R. n. 376/1995 e alla Legge Regionale n. 24/2007 e s.m.i., sentite le Comunità Montane, le Comunità Collinari e i Comuni non appartenenti a tali Comunità, che si sono avvalsi della facoltà di rilascio del tesserino per la raccolta funghi, come previsto dall'art. 22 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, in modo continuativo, nei tre anni precedenti la pubblicazione della L.R. n. 24/2007 e s.m.i., adotta il seguente Regolamento ai sensi dell'Art. 5, L.R. n. 24/2007 e s.m.i.

#### **ART. 1 Finalità**

Il presente Regolamento disciplina l'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei, nel territorio provinciale, in deroga ai quantitativi consentiti dall'art. 2 comma 1, della L.R. n. 24/2007 e s.m.i., e sostituisce le eventuali disposizioni difformi dettate in materia, per il rispettivo ambito territoriale, dalle Comunità Montane, dalle Comunità Collinari e dai Comuni non appartenenti a tali Comunità, che si sono avvalsi della facoltà di rilascio del tesserino per la raccolta funghi, come previsto dall'art. 22 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, in modo continuativo, nei tre anni precedenti la pubblicazione della L.R. n. 24/2007 e s.m.i.

## **ART. 2**

### **Delega al rilascio**

La Provincia di Torino delega il rilascio dell'autorizzazione alle Comunità Montane, alle Comunità Collinari e ai Comuni di cui all'art. 1 del presente Regolamento, con riferimento all'intero territorio provinciale, ad eccezione delle aree protette istituite ai sensi della vigente normativa, per le quali il rilascio della stessa rimane in capo all'Amministrazione Provinciale.

## **Art. 3**

### **Requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga**

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 del presente Regolamento viene rilasciata ai cittadini residenti nella Provincia di Torino titolari dell'autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei sull'intero territorio regionale, prevista dall'art. 3, comma 1, della L.R. n. 24/2007 e s.m.i., per i quali la raccolta di funghi epigei spontanei costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, e che appartengano ad una delle seguenti categorie:

- a) coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a qualunque titolo;
- b) gestori in proprio dell'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
- c) soci di cooperative agricolo-forestali.

Il rilascio dell'autorizzazione in deroga è subordinato alla condizione che l'Ente delegato, ai sensi dell'Articolo 2 del presente Regolamento, accerti che dall'attività di raccolta non possa derivare una grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale.

## **Art. 4**

### **Modalità di rilascio**

Al fine di ottenere l'autorizzazione in deroga è necessario presentare a uno degli Enti individuati all'articolo 2 del presente Regolamento apposita domanda, da redigersi utilizzando il modello che si allega al presente Regolamento per formarne parte integrante e sostanziale.

Sulla domanda devono essere indicati i seguenti dati:

- Nome e cognome del richiedente;
- Data e Luogo di nascita;
- Residenza;
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento.

Sulla domanda deve essere applicata una marca da bollo dell'importo previsto dalla vigente normativa, debitamente annullata.

L'autorizzazione, rilasciata a seguito di esito positivo dell'istruttoria, è personale, ha validità nell'anno solare in corso e sull'intero territorio della Provincia di Torino, ad esclusione delle aree, individuate dai relativi enti di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna, per le quali i relativi enti di gestione abbiano adottato un'autonoma disciplina, come previsto dall'art. 2, comma 7, lettera C, della L.R. 24/2007 e s.m.i. e dei territori ove gli Enti competenti al rilascio, di cui all'art. 5 della L.R. 24/2007, escludano la raccolta in deroga sulle aree di propria competenza per possibili gravi compromissioni dell'equilibrio naturale o ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a versare a favore dell'Ente competente al rilascio l'importo di 50,00 euro, specificando la causale "Autorizzazione in deroga alla raccolta funghi per l'anno 20xx". La ricevuta del versamento dovrà essere presentata unitamente ad una marca da bollo dell'importo previsto dalla vigente normativa, al momento della consegna dell'autorizzazione.

L'importo di cui al comma precedente può essere periodicamente aggiornato dalla Giunta Provinciale in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nei due anni precedenti e con riferimento alle eventuali variazioni dell'importo relativo all'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all'art. 3 della L.R. n. 24/2007 e s.m.i., per un ammontare comunque non superiore al doppio dell'importo determinato per tale autorizzazione.

*L'autorizzazione in deroga deve sempre essere accompagnata da:*

- *relativa ricevuta di versamento;*
- *ricevuta di versamento relativa all'autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei di cui all'art. 3 della L.R. n. 24/2007 e s.m.i., in corso di validità;*
- *idoneo documento d'identità del titolare.*

*L'intera documentazione deve essere esibita su richiesta del personale addetto alla vigilanza, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della L.R. n. 24/2007.*

## **Art. 5 Rinnovo**

L'autorizzazione in deroga è rinnovabile annualmente, qualora permangano i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, fino a un massimo di quattro anni solari consecutivi, successivi a quello del rilascio. Ai fini del rinnovo, prima della scadenza dell'autorizzazione, è necessario versare all'Ente che ha provveduto al rilascio, 50,00 euro o diverso importo, come aggiornato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 4.

*Sulla ricevuta del versamento, riportante la causale "Rinnovo dell'autorizzazione in deroga alla raccolta funghi per l'anno 20xx", deve essere applicata una marca da bollo dell'importo previsto dalla vigente normativa.*

La ricevuta costituisce attestazione dell'avvenuto rinnovo e deve sempre essere accompagnata da:

- *documento di autorizzazione in deroga iniziale;*
- *ricevute di versamento relative agli eventuali rinnovi precedenti;*
- *ricevuta di versamento relativa all'autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei di cui all'art. 3 della L.R. n. 24/2007 e s.m.i., in corso di validità;*

- idoneo documento di identità.

*L'intera documentazione deve essere esibita su richiesta del personale addetto alla vigilanza, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della L.R. n. 24/2007.*

### **Art. 6 Revoca**

E' disposta la revoca dell'autorizzazione in deroga ovvero del rinnovo della medesima, laddove venga a mancare uno dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento.

La revoca è altresì applicata, come sanzione accessoria, nell'ipotesi di cui all'art. 10, comma 1, lettera d) della L.R. 24/2007.

### **Art. 7 Limiti alla raccolta**

Il titolare dell'autorizzazione in deroga può raccogliere giornalmente un quantitativo di funghi non superiore a quindici chilogrammi (15 Kg), fatti salvi i diversi quantitativi determinati dagli Enti gestori delle singole aree protette.

Per quanto attiene modalità, limiti e divieti relativi alla raccolta, si rimanda alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, nonché alle specifiche disposizioni eventualmente emanate dagli Enti indicati all'art. 2 del presente Regolamento.

### **Art. 8 Sanzioni amministrative**

Per quanto concerne: la vigilanza sul rispetto del presente Regolamento e della normativa regionale e nazionale di riferimento, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II della L.R. 24/2007 e s.m.i.

Art. 9

### **Proventi**

I proventi derivanti dal rilascio e dal rinnovo dell'autorizzazione in deroga di cui al presente Regolamento sono introitati direttamente dagli Enti destinatari dei relativi versamenti, i quali ne stabiliscono le modalità di riscossione.

Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e salvaguardia del territorio, secondo quanto indicato all'art. 3, comma 4, L.R. 24/2007 e s.m.i.

### **Art. 10 Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.